




0005741-25/02/2016-SCCLA-Y31PREV--A

CONSIGLIO DI STATO
MISALUTTAZIONE LAVORO

Università e della Ricerca 25 FEB 2016

REG. 367

Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*, ed in particolare l'articolo 400, comma 8;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate"*;
- VISTO la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'articolo 40, comma 10, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante *"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, gli articoli 2 e 8;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, *"all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione"*, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, recante: *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* che, all'articolo 5, introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale *"l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco"*;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, recante *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 114;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l’articolo 7, comma 2-bis, che prevede che le prove d’esame possano essere precedute da forme di preselezione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante regolamento per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante regolamento per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, recante “Programmi e prove di esame dei concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 novembre 2015, n. 874, concernente la costituzione del Comitato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- tecnico-scientifico incaricato di fornire supporto all'Amministrazione, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di esame alla luce dei mutati ordinamenti del sistema d'istruzione ed alla redazione delle prove scritte, grafiche e tecnico-pratiche del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 dicembre 2015, n. 919, di modifica del richiamato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 874 del 2015;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante la costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola;
- CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente, possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- DATO ATTO che alla data del presente decreto non è stato adottato il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli della professione docente;
- CONSIDERATO che lo svolgimento della prova preselettiva richiederebbe lo sviluppo di un apposito sistema informativo, comportando l'impossibilità di concludere la prima tornata concorsuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto entro l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017;
- RAVVISATA la necessità di procedere a una revisione complessiva del predetto Decreto Ministeriale n. 80 del 2012 alla luce della procedura concorsuale da bandirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della Legge n. 107 del 2015;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- RITENUTO di poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio che non appaiono in contrasto con le norme giuridiche regolanti il concorso e che non limitano eccessivamente i margini di discrezionalità dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali di articolazione e valutazione delle prove d'esame;
- DATO ATTO che il Consiglio sottolinea il valore della conoscenza di una lingua straniera al livello B2 per tutti gli insegnanti;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta del Consiglio di ridurre da due ad uno i quesiti rivolti alla verifica della conoscenza di una lingua straniera al livello B2 in quanto un unico quesito depotenzierebbe eccessivamente l'accertamento di tali competenze nell'ambito della prova scritta;
- DATO ATTO che l'articolo 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che alle procedure concorsuali per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possano partecipare esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione;
- RITENUTO pertanto di non poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio di cui ai punti 7 e 8 del relativo parere;
- DATO ATTO che l'articolo 400, comma 15, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107, dispone che la graduatoria del concorso è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
- RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta del Consiglio di cui al punto 11 del parere, nel limite posto dal citato articolo 400, comma 15.

DECRETA:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le prove di esame e i relativi programmi dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- d) Classe di concorso: specificazione dei percorsi di studio occorrenti per poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento;
- e) Ambito disciplinare: aggregazione di classi di concorso di cui al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 93;
- f) Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.

Articolo 3

(Articolazione del concorso)

1. Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all'articolo 5, nell'eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I bandi di cui all'articolo 12 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello nazionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
3. Per i primi concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto non è previsto lo svolgimento di test di preselezione per alcun grado di istruzione.

Articolo 4

(Prova pre-selettiva)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione *computer-based*, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali, nonché della conoscenza di una lingua straniera, prescelta dal candidato tra il francese, l'inglese, lo spagnolo ed il tedesco, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la prova relativa alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese.
2. I bandi di cui all'articolo 12 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
5. I soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.

Articolo 5

(Prova scritta ovvero scritto-grafica per i posti comuni e di sostegno)

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 12,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

sono ammessi a sostenere una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche. I contenuti e i programmi delle prove sono indicati, per ciascuna classe di concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto, all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La durata della prova è pari a 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti, che sono inerenti:
 - a. per i posti comuni, alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
 - b. per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. I quesiti di cui al comma 2 sono così composti:
 - a. sei quesiti a risposta aperta;
 - b. due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, ferma restando la verifica almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
4. La prova scritta per le classi di concorso di lingua straniera è svolta interamente nella relativa lingua ed è composta da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alla disciplina oggetto di insegnamento.

Articolo 6

(Prova pratica anche a carattere laboratoriale)

1. La prova pratica anche a carattere laboratoriale, quando prevista ai sensi dell'Allegato A, verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce. Il programma e i contenuti generali della prova sono indicati, per ciascuna classe di concorso, all'Allegato A.
2. Nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell'Allegato A, la stessa è determinata dalla commissione giudicatrice, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 7

(Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 8, hanno superato le prove di cui agli articoli 5 e 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Ai sensi dell'articolo 400, comma 6, del Testo Unico, la prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La prova orale, sia per i candidati di cui al comma 4 che per quelli di cui al comma 5, ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e si compone:
 - a. per massimo 35 minuti, di una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
 - b. per massimo 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5.
4. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari ai sensi dell'Allegato A, nonché per tipologia di posto, ha per oggetto le discipline di insegnamento, secondo il programma di cui al medesimo Allegato A, e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l'inglese, ferma restando la valutazione almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, nonché la fase di interlocuzione con la commissione.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte all'apprendimento della lezione curricolare, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica con riferimento alle diverse tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per i posti di sostegno per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l'inglese, ferma restando la valutazione almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti.

Articolo 8

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e detraendo 0,25 punti per ciascuna risposta errata. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale.
3. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **40 punti**. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. Per le classi di concorso di lingua straniera, a ciascuno degli otto quesiti di cui all'articolo 5, comma 4, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di **28 punti**, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti.
4. Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'articolo 5 che quella di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **30 punti**. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per tre quarti, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a **18 punti** preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'articolo 6 è assegnato un punteggio massimo di **10 punti**. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di **28 punti**, fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6 decimi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di **40 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **28 punti**.
6. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di **20 punti**, ai sensi del Decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94.

Articolo 9

(Predisposizione delle prove)

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 novembre 2015, n. 874, e successive modificazioni.
2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro svolgimento.
3. Le tracce delle prove di cui all'articolo 7 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti di cui all'Allegato A e i criteri generali di cui all'articolo 7. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Articolo 10

(Programmi di esame e prove specifiche)

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica le disposizioni generali in merito alle prove di esame e, per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso:
 - a. i programmi di esame, con l'indicazione delle prove specifiche;
 - b. l'articolazione delle prove per ciascun ambito disciplinare;
 - c. i contenuti generali di cui all'articolo 6, comma 1.

Articolo 11

(Graduatorie finali)

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito comune a ciascuna procedura ai sensi dell'Allegato A, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del Testo unico.
2. Per gli ambiti disciplinari verticali di cui al Decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 93, è formata un'unica graduatoria di ambito, nel limite massimo di posizioni dato dalla somma dei posti banditi per ciascuna classe di concorso compresa nell'ambito, con una maggiorazione non superiore al dieci per cento.
3. Per le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'articolo 400 del Testo Unico, così come modificato dalla Legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 12

(Bandi di concorso)

1. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 13

(Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)

1. Coi bandi di cui all'articolo 11 del Decreto del Ministro 8 ottobre 2015, n. 809, il Dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle classi di concorso proprie delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO

Stefania Giannini